

Cassazione: dal risarcimento del danno per licenziamento illegittimo vanno detratti gli importi percepiti da altra attività nel periodo di interruzione del rapporto

In caso di licenziamento illegittimo, oltre alla reintegrazione, è riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno subito, dal cui ammontare vanno detratte tutte quelle somme, sia a titolo di retribuzione sia a titolo semplicemente previdenziale, che il lavoratore ha percepito dallo svolgimento di altre attività nel lasso di tempo tra il licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro.

E' quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della **Corte di Cassazione con la sentenza n. 4146 del 21 febbraio 2011** in merito al caso di un lavoratore illegittimamente licenziato che lamentava il riconoscimento, da parte del giudice di merito nel determinare l'ammontare del risarcimento del danno, **dell'aliunde perceptum**

sebbene si trattasse di compensi percepiti per lo svolgimento di lavori socialmente utili e come tali non aventi natura retributiva.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso del lavoratore, ha affermato l'irrilevanza, ai fini della detrazione, della natura retributiva o assistenziale delle somme percepite e ciò anche se si tratta di attività socialmente utile.

I Giudici di legittimità hanno inoltre precisato che l'eccezione di aliunde perceptum, ossia la deduzione del compenso derivante dalla rioccupazione del lavoratore licenziato dal danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo, è rilevabile non soltanto ad istanza del datore di lavoro, ma anche d'ufficio dal giudice.

(Autore: L.S.)

Il tribunale di Bologna, ha applicato questo principio nella Sentenza della Lavoratrice contro L'Operosa di Bologna. La lavoratrice è stata assistita dall'USI-C.T. & S. di Bologna. Data delle sentenza 8.11.2010.